

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1462

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSTAN, OCCHIONERO, CONTE, PASTORINO, GEMMATO, TONDO**

Divieto dell'uso di telefoni e altri dispositivi di comunicazione mobile nelle scuole durante le attività didattiche nonché istituzione dell'insegnamento dell'educazione sociale

*Presentata il 19 dicembre 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! – I telefoni cellulari, in particolare gli *smartphone*, e altri dispositivi di comunicazione mobile hanno trasformato la nostra vita: si accorciano le distanze tra le persone, si comunica più velocemente e più rapidamente, si accede direttamente a fonti di conoscenza e di informazione, si facilita il contatto, si semplificano molti servizi e si aprono nuovi spazi economici e sociali.

Tuttavia, non mancano anche gli aspetti critici. Numerosi studi di psicologia sociale evidenziano come l'uso eccessivo di telefoni cellulari e dispositivi elettronici possa alimentare forme depressive, di isolamento, nonché di sovrapposizione della realtà virtuale alla vita reale, determinando vere e proprie dipendenze che sono particolarmente gravi quando si sviluppano nell'età evolutiva.

Emergono, inoltre, dati sempre più significativi rispetto all'inquinamento elettromagnetico e ai rischi di un'esposizione costante a radiofrequenze. Di recente, la trasmissione di inchiesta giornalistica *Report* ha evidenziato come con solo quattro telefoni cellulari in funzione presenti in una stanza si sono registrati 11.32 *volt/metro*, mentre il limite previsto dalla legge è di 6 *volt/metro*, rendendo così l'ambiente a rischio per la salute.

Da recenti ricerche dell'ISTAT si rileva che l'uso del telefono cellulare nella fascia di età compresa fra 11 e 17 anni è in costante aumento: nella prima decade degli anni 2000 era usato dal 55,6 per cento, nel 2011 è stato usato dal 92,7 per cento. L'uso è cresciuto anche nelle fasce di età inferiori: tra gli 11 e i 13 anni è pari all'86,2 per

cento e tra i 14 e i 17 anni la percentuale va dal 70,4 al 97,7 per cento.

Naturalmente non intendiamo criminalizzare lo strumento tecnologico, ma sarebbe utile, ai fini della protezione dei soggetti in età evolutiva, prevedere un uso moderato dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi simili, un compito a cui la scuola, in quanto soggetto educativo che affianca le famiglie, non può sottrarsi. Per questo la presente proposta di legge stabilisce il divieto dell'uso di telefoni cellulari e altri dispositivi di comunicazione mobile nelle scuole durante l'attività didattica. Tale divieto facilita la concentrazione degli studenti durante le lezioni e il controllo da parte degli insegnanti rispetto a elementi di distrazione o di interferenza, nonché riduce il rischio di atti di cyberbullismo che spesso sono perpetrati proprio utilizzando i telefoni cellulari in classe.

Il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge vieta, quindi, l'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi di comunicazione mobile da parte degli studenti e dei docenti, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, all'interno delle sedi scolastiche e delle altre sedi dove si svolge l'attività didattica; è comunque contemplata, ai sensi del comma 3, la possibilità di prevedere eccezioni a tale divieto mediante un apposito regolamento delle istituzioni scolastiche, al quale è demandato anche il compito di fissare le modalità di applicazione del divieto e le eventuali sanzioni.

Il divieto previsto dalla presente proposta di legge è applicato anche in altri Paesi. La Francia di recente ha approvato una legge che vieta l'uso dei telefoni cellulari e di tutti gli altri dispositivi di comunicazione elettronica nelle scuole. Nel Regno Unito la decisione è affidata ai singoli istituti, ma le scuole che applicano un divieto sono oltre il 90 per cento.

Insieme al divieto dell'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi di comunicazione mobile, la presente proposta di legge istituisce, all'articolo 2, l'insegnamento dell'educazione sociale, finalizzato a promuovere la capacità di ascoltare gli altri e di capire l'importanza dei gruppi e delle comunità. Un processo formativo che insegni l'empatia, cioè la capacità di mettersi nei panni dell'altro, e che consenta di instaurare relazioni positive. L'educazione sociale è anche educazione all'intelligenza emotiva: osservare le proprie emozioni, riconoscerle, superare le difficoltà e gli insuccessi.

Il comma 4 dell'articolo 2 in esame prevede che siano le istituzioni scolastiche a definire modalità e tempi delle attività didattiche, sulla base di particolari esigenze legate alle specificità dell'indirizzo del corso di studi, ma in ogni caso destinando alla disciplina mai meno di un'ora settimanale.

La materia dell'educazione sociale è già stata introdotta nei programmi didattici di molti Paesi esteri. In Danimarca, per esempio, dove per un'ora alla settimana ai bambini viene insegnato ad ascoltare gli altri, così da imparare ad approcciare i problemi in maniera costruttiva e maturare una forte appartenenza di gruppo. La materia era stata introdotta già dal 1870, ma si è via via sviluppata fino ad arrivare, a partire dal 2016, a prevedere un'ora settimanale di educazione sociale strettamente legata al concetto di empatia. Le lezioni sono semplici ed efficaci e registrano un grande successo per quanto concerne la lotta al fenomeno del bullismo, che si è drasticamente ridotto.

Favorire la crescita di un ambiente sereno all'interno della scuola, stimolando la nascita di sentimenti positivi e di fiducia e favorendo la collaborazione e la comprensione di se stessi e degli altri è utile non solo per la scuola stessa ma per l'intera società.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Divieto di uso nelle scuole di telefoni cellulari e altri dispositivi di comunicazione mobile durante l'attività didattica)*

1. È vietato l'uso di telefoni cellulari e altri dispositivi di comunicazione mobile, da parte degli studenti e dei docenti, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado all'interno delle sedi scolastiche e delle altre sedi dove si svolge l'attività didattica, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento di cui al comma 3.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari individuate dal regolamento di cui al comma 3.

3. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, adottano un regolamento che stabilisce le modalità di applicazione del divieto di cui al comma 1, le eventuali eccezioni al medesimo divieto per esclusive finalità didattiche o per specifiche e improrogabili esigenze degli studenti e dei docenti, nonché le sanzioni di cui al comma 2.

### Art. 2.

*(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sociale)*

1. Al fine di sviluppare e di accrescere negli studenti la capacità di ascolto e di comprensione degli altri e il senso di appartenenza a un gruppo nonché di favorire un approccio costruttivo ai problemi, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado è istituito l'insegnamento dell'educazione sociale.

2. L'insegnamento dell'educazione sociale comprende anche l'educazione all'intelligenza emotiva, che prevede la capacità di analizzare e di gestire le proprie emozioni al fine di relazionarsi in modo posi-

tivo ed efficace con gli altri, nonché di affrontare eventuali difficoltà e insuccessi.

3. L'insegnamento dell'educazione sociale è introdotto nei programmi didattici delle scuole di cui al comma 1 del presente articolo a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

4. Le istituzioni scolastiche possono definire modalità e tempi delle attività didattiche relative all'insegnamento dell'educazione sociale, sulla base di particolari esigenze legate alle specificità dell'indirizzo del corso di studi, prevedendo comunque almeno un'ora settimanale di insegnamento.

5. Oltre alla normale attività didattica in classe, l'insegnamento dell'educazione sociale può avvenire anche attraverso attività extrascolastiche.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto i criteri per l'individuazione delle competenze per l'insegnamento dell'educazione sociale.

